



Federazione Gilda-Unams di Brescia



GILDA degli INSEGNANTI di BRESCIA

Brescia, Viale Italia, 4. 25126 Brescia Tel. 03048218 – cell. 3889389373

Mail: gildabrescia@yahoo.it - fgugildabrescia@pec.it

web: <http://gildainsegnanti.it/brescia/>



GILDA BRESCIA: LA FORMAZIONE DEI DOCENTI NON È GRATUITA

Il tema della formazione dei docenti è di grande attualità in questo inizio di anno scolastico 2021/2022, sia perché il ministro Bianchi ha più volte ricordato le risorse stanziare a tal fine dal PNRR, sia per il dibattito sull'obbligo stabilito dalla legge 178/2020 di corsi di formazione specifica per gli insegnanti che abbiano in classe alunne/i disabili.

Premesso che la formazione e l'aggiornamento sono imprescindibili per gli insegnanti che intendono esercitare la professione docente, è altrettanto indispensabile chiarire che la formazione non può essere imposta né può diventare attività svolta gratuitamente e volontariamente dai docenti: la formazione, che è parte essenziale della libertà di insegnamento, deve essere una libera scelta del docente sia nei temi che nei tempi e deve essere retribuita anche quando come nel caso della sicurezza è obbligatoria.

Purtroppo, da sempre, il ministero e i dirigenti scolastici cercano di obbligare i docenti a frequentare corsi di formazione al di fuori dell'orario di servizio, con la motivazione che rientrerebbero nelle "attività funzionali all'insegnamento", ma al di fuori anche delle ore contrattualmente previste per tali attività (40 + 40 h annue) e senza prevedere alcuna retribuzione, riuscendo, là dove trovano insegnanti accondiscendenti, ad imporre corsi di formazione di ogni tipo e genere non solo senza retribuzione, ma spesso addirittura con le spese a carico dei docenti.

Da sempre la Gilda di Brescia ha contestato ai dirigenti scolastici questi comportamenti, supportando i docenti che si sono opposti all'obbligo della formazione gratuita, chiedendo giustizia direttamente in tribunale (giudice del lavoro), sede deputata a dirimere i contenziosi.

Questo breve articolo descrive proprio la storia di chi, come il mugnaio di Bertold Brecht convinto che ci fosse "dunque un giudice a Berlino", ha deciso, con la Gilda degli Insegnanti, di scommettere che anche a Brescia ci fosse quel tipo di giudice.

La vicenda inizia negli anni 2017 e 2018, in modo molto simile a quanto avviene nelle 8.200 scuole italiane, quando il prof. M.S, docente di inglese del Liceo Scientifico Statale "Enrico Fermi" di Salò (BS), riconfermato quale Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), partecipa all'attività obbligatoria di formazione e aggiornamento sulla sicurezza previste dal DL 81/08; su disposizione della dirigente scolastica, frequenta inoltre un corso di formazione sulla sicurezza in ambito antincendio con relativo esame finale presso i VVF di Brescia. Parte delle attività descritte, precisamente 29 ore, sono svolte oltre l'orario di servizio.

Da notare che dette ore per la formazione sulla sicurezza non erano contemplate nel Piano Annuale delle Attività dei docenti del Liceo "Enrico Fermi" di Salò, elaborato dalla dirigente scolastica e deliberato dal Collegio Docenti.

Il prof. M.S. correttamente chiede, con istanza del 17 gennaio 2019, il pagamento delle ore in questione, ma la dirigente scolastica rigetta la richiesta.

A questo punto il prof. M.S., che non intende piegarsi a tale ingiustizia, con il patrocinio del legale della Gilda di Brescia, avv. Paolo Lombardi, si rivolge al Giudice del lavoro del Tribunale di Brescia, chiedendo di condannare il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e il Liceo Scientifico Statale "Enrico Fermi", solidalmente od alternativamente tra di loro e tutti secondo quanto di competenza, a pagargli l'importo di euro 507,50 (29 ore x euro 17,5).

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Brescia, dopo aver chiarito che il responsabile in solido è il Ministero dell'Istruzione e che nel contenzioso si devono applicare gli artt. 28 e 29 del CCNL scuola precisa che: *“non appare accoglibile la tesi del Ministero, secondo la quale la formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decimo comma dell'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 2008 ed anche le convocazioni periodiche in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rientrerebbero nelle attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale, obbligatorie ai sensi degli artt. 26, 28 e 29 del CCNL”*.

Per questo: *“Non potendosi ricondurre le attività oggetto di domanda nelle attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale e non rientrando quindi le stesse nel normale orario di lavoro del docente, si ritiene che esse, in applicazione dell'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 2008 secondo il quale l'attività di formazione del RLS deve svolgersi in orario di lavoro e senza oneri a carico del lavoratore, vadano retribuite in eccedenza rispetto al normale stipendio”*.

Il Giudice, nel dare piena ragione al prof. M.S., chiarisce che le attività imposte dai dirigenti scolastici ai docenti ma non inserite nel Piano annuale delle attività deliberato dal Collegio Docenti, devono essere sempre retribuite, in quanto: *“In ogni caso, anche volendo ricondurre le attività oggetto della domanda alle attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale, si ritiene che le stesse debbano essere retribuite in aggiunta rispetto allo stipendio ordinario. Ciò in quanto non risulta che le attività svolte dal ricorrente siano state inserite nel piano annuale delle attività e dei conseguenti impegni del personale docente predisposto dal dirigente scolastico prima dell'inizio delle lezioni e deliberato dal collegio docenti, come previsto dall'art. 28 del CCNL scuola, con la conseguenza che le stesse debbono ritenersi escluse dal normale orario di lavoro del docente”*.

Pertanto, con la sua sentenza (causa 1884/2019 RG) il Giudice del lavoro *“condanna il Miur al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 507,50, oltre accessori (cioè con gli interessi ndr) come da motivazione e condanna il Miur alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in euro 400,00 per compensi, oltre accessori di legge”*.

Concludendo, questa vicenda, simile a molte altre delle 8.200 scuole italiane, ha avuto, però, un esito completamente diverso dal solito, risolvendosi in un lieto fine grazie alla coerenza ed alla tenacia del prof. M.S. ed all'impegno della Gildea degli Insegnanti di Brescia nel non piegarsi alle pretese del ministero e dei dirigenti scolastici di obbligare i docenti alla formazione gratuita. Del resto, è dovere del Sindacato tutelare i diritti dei lavoratori, che non devono temere di affrontare i propri superiori in presenza di palesi ingiustizie dovute alla inosservanza di norme e leggi.

La vicenda è paradigmatica e serve a dimostrare che si può dire di NO al lavoro gratuito e pretendere il riconoscimento economico delle attività svolte oltre l'orario di lavoro contrattualmente definito, perché l'insegnamento non è una missione e il docente è un professionista dell'istruzione e non un volontario.

Allegata la sentenza n. 1884/2019 R.G. del Tribunale di Brescia.

Ufficio stampa Gildea degli Insegnanti di Brescia cell 3889389373